

**SEGRETARIA GENERALE**

P.G. n. 445499/2022

**CIRCOLARE N. 8**

Milano, 25 agosto 2022

Ai Direttori di Direzione  
Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche  
Ai Direttori di Area  
Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Capo di Gabinetto  
Al Vice Capo di Gabinetto  
Al Direttore Generale  
Al Vice Direttore Generale  
Al Vice Segretario Generale Vicario  
Ai Vice Segretari Generali

L O R O S E D I

**OGGETTO:** DECRETO-LEGGE n. 115 del 9 agosto 2022 recante «*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*» – **NOTA ILLUSTRATIVA**

## **INDICE**

1. PREMessa
2. CAPO I, Articoli 1-12: *Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti*
3. CAPO II, Articoli 13-15: *Misure urgenti in materia di emergenza idrica*
4. CAPO III, Articoli 16-19: *Regioni ed Enti Territoriali*
5. CAPO IV, Articoli 20-28: *Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza*
6. CAPO V, Articoli 29-37: *Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici*
7. CAPO VI, Articoli 38-39: *Istruzione e Università*
8. CAPO VII, Articoli 40-41: *Disposizioni in materia di Giustizia*
9. CAPO VIII, Articoli 42-44: *Disposizioni finanziarie e finali*

\*\*\*\*\*

## 1. PREMESSA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 il Decreto Legge n. 115/2022, il cosiddetto “*Decreto Aiuti bis*”, recante «*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*».

Il provvedimento, entrato in vigore il 10 agosto, comporta uno stanziamento complessivo di risorse pari a 17 miliardi di euro, sulla scorta ed in sostanziale continuità le previsioni del precedente Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto “*Decreto Aiuti*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*».

In una situazione di straordinaria necessità ed urgenza, aggravata dalla crisi internazionale che tuttora perdura, le misure adottate hanno l’obiettivo di contrastare gli effetti economici che ne conseguono, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, di attenuare l’impatto del caro prezzi su famiglie e imprese, contenendo il costo dell’energie e dei carburanti, nonché di fronteggiare l’emergenza idrica.

Il *Decreto* detta, altresì, una serie di misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione ed accoglienza ovvero in favore delle Regioni e degli Enti Locali.

Tutto ciò premesso, nell’esortare alla lettura integrale del testo normativo, si illustrano di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte dal provvedimento che si reputano di maggior rilievo, richiamando in particolare l’attenzione sulle misure che possono interessare direttamente l’Amministrazione Comunale ([vedi infra, articoli 9, 16, 17, 26, 27 e 34](#)).

## 2. CAPO I, Articoli 1-12 – *Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti*

[**ARTICOLI 1-2**] Il Decreto emanato prevede, anzitutto, un rafforzamento del *bonus* sociale energia elettrica e gas, prolungato sino alla fine dell’anno per lasciare esenti le famiglie a basso reddito dall’impatto dell’aumento dei costi dell’energia.

Per il quarto trimestre 2022, invero, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico, a favore dei soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all’articolo 3, comma 9, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185<sup>1</sup>, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, al fine di contenere e mantenere inalterata, rispetto al trimestre precedente, la variazione della spesa dei clienti agevolati, corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas per l’anno 2022.

Il provvedimento ridefinisce, peraltro, la platea dei clienti civili considerati vulnerabili ai sensi dell’articolo 22, comma 2-*bis* del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, facendovi rientrare le persone economicamente svantaggiate, ma anche i soggetti con disabilità, i soggetti con utenze in

---

<sup>1</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità e gli *over 75*.

Per tale categoria di soggetti, a decorrere dal mese di gennaio 2023, è prevista la fornitura di gas naturale ad un prezzo calmierato che rifletta “*il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso*”.

**[ARTICOLI 3, 4, 5]** Sono previsti ulteriori interventi straordinari che perseguono la finalità di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Fino al 30 aprile 2023, è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla stessa data, sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del Decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Viene, altresì, prorogato ed esteso al quarto trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico.

L’ARERA provvederà, infatti, ad annullare, per il quarto trimestre dell’anno corrente, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, così come le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta o altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Si prevede, inoltre, la riduzione dell’I.V.A. e l’abbattimento degli oneri generali nel settore del gas, esteso sino al 31 dicembre.

Per il quarto trimestre del 2022, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali sono assoggettate all’aliquota I.V.A. del 5 per cento.

**[ARTICOLI 6, 7, 8]** Vengono prorogati i crediti di imposta alle imprese energivore e gasivore per l’acquisto, rispettivamente, di energia elettrica e di gas naturale.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, il provvedimento riconosce un contributo straordinario – *sotto forma di credito di imposta* – pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese nel primo periodo dell’anno e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022.

Analogamente, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Nel testo è, parimenti, contemplato un credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, esteso anche agli acquisti effettuati nel terzo trimestre del 2022. Oggetto di ulteriore proroga è anche il taglio delle accise sui carburanti, quali benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatti (GPL), esteso di un mese fino al 20 settembre 2022, a fronte dell'originaria scadenza fissata al 21 agosto, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici

**[ARTICOLO 9]** Il provvedimento detta **disposizioni urgenti in tema di trasporto**, per mitigare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, anche **in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale** e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

A tale scopo, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili **viene istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno in corso**, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'I.V.A., sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, **per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada**, lacuale, marittimo o ferroviario.

Il secondo comma dell'articolo in parola prevede che siano stabiliti tramite decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, **i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo predetto alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost**, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

**[ARTICOLO 12]** Il Decreto interviene con ulteriori misure fiscali di decontribuzione, aumentando la soglia esentasse per i *fringe benefit*, con la definizione di un tetto massimo del *welfare* aziendale nell'alveo del quale vengono fatti rientrare anche i rimborsi delle bollette.

È previsto, infatti, che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

### **3. CAPO II, Articoli 13-15 – Misure urgenti in materia di emergenza idrica**

Il Decreto punta a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi alla siccità e a potenziare le infrastrutture, sia sul fronte procedurale e di riduzione dei tempi, sia su quello della disciplina dell'esecuzione delle opere, nonché su quello processuale in caso di contenzioso.

In particolare, la norma prevede misure di accelerazione e semplificazione per la realizzazione di infrastrutture idriche.

[ARTICOLI 13, 14, 15] Sono previsti indennizzi alle imprese agricole – *anche cooperative* – danneggiate dall’eccezionale siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 che non abbiano sottoscritto coperture assicurative a protezione del rischio siccità, con un incremento pari a 200 milioni di euro per il 2022 della dotazione finanziaria del “*Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*”, di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 102 del 2004.

Si prevede, inoltre, un rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato.

L’articolo 14 dispone, infatti, che gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-*bis* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della Transizione Ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.

Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da *deficit* idrico, la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale prevista dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il *Codice della Protezione Civile*, può essere adottata anche preventivamente, laddove sulla base delle informazioni e dei dati – *anche climatologici* – disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza, previsti dall’articolo 21 del *Codice*, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolversi in una condizione emergenziale.

#### **4. CAPO III, Articoli 16-19 – Regioni ed Enti territoriali**

Appare di **preminente interesse il disposto normativo dell’articolo 16**, di cui si ritiene opportuno riportare il testo per intero, in quanto specificamente dedicato agli Enti Locali.

Il Decreto prevede misure volte a sostenere gli enti decentrati, incrementando ulteriormente il contributo straordinario in favore di Comuni, Città metropolitane e Province per contrastare l’aumento dei costi dell’energia ed i conseguenti rincari delle bollette. **Nello specifico, vengono destinati ulteriori 350 milioni di euro in favore dei Comuni e 50 milioni di euro a beneficio delle Città Metropolitane e delle Province, con un incremento complessivo per l’anno 2022 pari a 400 milioni di euro del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17<sup>2</sup>.**

**[ARTICOLO 16] – MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI 1.** *Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall’articolo 40, comma 3, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91<sup>3</sup>, è incrementato per l’anno 2022 di*

<sup>2</sup> Il Decreto-Legge citato è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

<sup>3</sup> L’articolo 27, comma 2, del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 ha riconosciuto in favore degli Enti Locali un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati. A tale scopo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, è stato istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 200 milioni di euro in favore dei Comuni ed i restanti 50 milioni a beneficio delle Città Metropolitane e delle Province. Il contributo straordinario è stato successivamente incrementato per l’anno 2022 di ulteriori 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni ai Comuni, ai sensi del terzo comma dell’articolo 40 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli*

**400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni di euro in favore delle Città Metropolitane e delle Province.** Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>4</sup>, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli Enti Locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli Enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli Enti Locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'Interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'Interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli Enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178<sup>5</sup>, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.A. entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232<sup>6</sup>, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul Fondo di Solidarietà comunale attribuito ai medesimi Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. I Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana, di cui all'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>7</sup>, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente Decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-quater del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91<sup>8</sup>, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre

---

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

<sup>4</sup> “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Il comma citato – inserito dall'articolo 1, comma 415, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ed in vigore dall'1 gennaio 2022 – prevede che: «Per i contributi relativi all'anno 2022, il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo ed il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022».

<sup>5</sup> “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

<sup>6</sup> “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

<sup>7</sup> La norma dispone, invero, che: «I Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'Ente».

<sup>8</sup> “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.

2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

**[ARTICOLO 17]** Il Decreto prevede, altresì, disposizioni urgenti in materia di eventi sismici, stanziando nuove risorse per il **completamento della ricostruzione dei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012.**

## **5. CAPO IV, Articoli 20-28 – Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza**

**[ARTICOLO 20]** In materia di politiche sociali, il provvedimento dispone, anzitutto, un nuovo taglio del cuneo fiscale con l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga dal primo luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.

Considerata la natura eccezionale della misura in commento, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e sarà gestita dal datore di lavoro mediante una riduzione del prelievo contributivo che non inciderà, pertanto, sulle pensioni future.

**[ARTICOLO 21]** In via eccezionale è previsto, inoltre, l'anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.

Sul punto, l'articolo 21 dispone che il conguaglio per il calcolo della perequazione dell'assegno per l'anno 2021 viene anticipato al primo novembre 2022.

Nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza dal primo gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**[ARTICOLO 22]** La norma prevede l'estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell'indennità *una tantum* – il cosiddetto “bonus 200 euro” o anti inflazione – già prevista dagli articoli 31 e 32 del Decreto Legge 17 maggio, n. 50, cosiddetto “Decreto Aiuti”.

In particolare, il beneficio spetterà ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che fino alla data di entrata in vigore del predetto Decreto non hanno beneficiato dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio 2022*), in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. A tale categoria di lavoratori l'indennità è riconosciuta, in via automatica previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre 2022.



L'indennità prevista è estesa anche in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il primo luglio 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

L'indennità è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalle crisi pandemica ed energetica, che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità elencate dall'articolo 22.

Nella platea di beneficiari del *bonus* di 200 euro, la norma include dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi e iscritti alla Gestione separata.

**[ARTICOLO 23]** Viene, inoltre, rifinanziato il “*Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi*”. Il provvedimento *de quo* incrementa le risorse del “*Fondo dei lavoratori autonomi*” istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal primo “*Decreto Aiuti*”, innalzando la relativa dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per l’anno 2022, rispetto ai 500 milioni di euro originariamente previsti.

**[ARTICOLO 24]** La norma istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie.

Il nuovo Fondo nasce dall’esigenza di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute. Tra queste, per espressa previsione normativa, il *Financial Intermediary Fund* per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022 ed il contrasto alla pandemia da COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla *Gavi Alliance*, organizzazione facente parte dell’*Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)*, per l’acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il *COVAX Advance Market Commitment*.

**[ARTICOLO 25]** La norma contempla un rifinanziamento del *bonus psicologo*, già inserito nel precedente “*Decreto Aiuti*”. In particolare, sono previsti fondi aggiuntivi per 15 milioni di euro, che si vanno a sommare ai 10 milioni già stanziati all’epoca dell’introduzione della misura, per un totale complessivo pari a 25 milioni di euro.

**[ARTICOLO 26]** La norma prevede la **modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza** di cui all’articolo 44 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50.

All’articolo 44 del Decreto citato sono apportate, invero, alcune modificazioni. In particolare, con riferimento al primo comma della norma, alla *lettera a)*, le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità». Dopo la *lettera c)*, viene aggiunta la *lettera c-bis)* che dispone sia corrisposto al Ministero dell’Interno un contributo pari ad euro 50.500.000,00 finalizzato all’attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all’articolo 1-*sexies* del Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416<sup>9</sup>, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 5-*quater*, comma 3, del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14<sup>10</sup>. Dopo il comma 3 è

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39.

<sup>10</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28.



aggiunto, inoltre, il comma 3-*bis*, a norma del quale l'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*quater* del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14<sup>11</sup>, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan, di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139<sup>12</sup>.

**[ARTICOLO 27]** Si prevede il **rifinanziamento del Fondo per il “bonus trasporti”**, destinato al sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 35 del precedente “*Decreto Aiuti*”, con una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022, in luogo dei 79 milioni di euro precedentemente stanziati. Il *bonus* è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro e si sostanzia in un **contributo pari al cento per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, comunque non superiore all'importo massimo di 60 euro.**

**[ARTICOLO 28]** In materia di trasmissione televisiva, per assicurare la visione della televisione alla popolazione delle comunità montane e delle altre zone in cui, ad esito dello *switch-off*, non è stata assicurata la ricezione del segnale televisivo, vengono destinati fondi per l'innalzamento fino a 50 euro del “*bonus TV*” per l'acquisto di apparati satellitari di ricezione. È prevista, inoltre, una spesa fino a 2.5 milioni di euro per l'anno 2022 per l'adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione, in quanto non soggetti a interferenze.

Le modalità operative e le procedure per l'attuazione del nuovo intervento sulla ricezione tv in zone montane sono rimesse ad un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **6. CAPO V, Articoli 29-37 – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici**

**[ARTICOLO 29]** Il Decreto adotta alcune disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'Amministrazione Straordinaria della compagnia aerea Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., con l'obiettivo di assicurare per l'intero anno in corso, sotto il profilo della provvista finanziaria, le residue attività, in primo luogo inerenti ai rimborsi degli indennizzi ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli e la gestione del personale in carico all'Amministrazione Straordinaria.

**[ARTICOLO 30]** La norma introduce misure urgenti per il sostegno alla siderurgia ed autorizza Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori ed addizionali rispetto a già previsti e sino all'importo complessivamente non superiore ad 1 miliardo di euro.

<sup>11</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28.

<sup>12</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205.

**[ARTICOLO 32]** Il provvedimento introduce anche misure a sostegno della competitività delle imprese, con l'auspicio di attrarre investimenti in settori strategici del Paese e lo sviluppo di filiere industriali sul territorio nazionale.

La norma prevede la possibilità di istituire, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aree di interesse strategico nazionale dove realizzare piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati, anche cumulativamente, pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, con un *iter* autorizzativo semplificato.

Ai predetti fini, si ritengono di rilevanza strategica i settori relativi, in particolare, alla filiera della microelettronica e dei semiconduttori.

L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere e per l'automatica conforme variazione degli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

Sempre per mezzo di un D.P.C.M. può essere nominato un commissario per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri.

**[ARTICOLO 33]** Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati, anche cumulativamente, pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro, relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, viene istituito un *iter* autorizzatorio accelerato e semplificato con l'ausilio delle Regioni.

**[ARTICOLO 34]** La norma prevede la **revisione prezzi del “Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina”**, con un **incremento degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026**.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, diviene membro del Comitato Organizzatore dei Giochi ed entra nella *governance* dell'organizzazione “*Fondazione Milano-Cortina 2026*”, insieme agli altri membri già presenti (Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo).

L'Amministratore Delegato verrà nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

**[ARTICOLO 35]** La norma contiene disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR).

Per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di

sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto.

Nuove risorse vengono stanziare anche alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), di cui all'articolo 107, *Paragrafo 3, lettera b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nella misura di 25 milioni nel 2022, 350 milioni nel 2023 e 33 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, ad incremento dell'attuale dotazione del Fondo IPCEI, di cui all'articolo 1, comma 232, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **7. CAPO VI, Articoli 38-39 – Istruzione e Università**

[**ARTICOLO 38**] Per quanto concerne le misure dettate in materia di istruzione, il “*Decreto Aiuti bis*” interviene con una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, introdotte con la *Riforma* legata al *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*.

La novità più rilevante riguarda la creazione della qualifica di “*docente esperto*” che matura il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro, in aggiunta al trattamento stipendiale in godimento.

Le figure di docente esperto saranno operative a partire dall'anno scolastico 2032-2033 e saranno selezionate tra i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

La norma specifica che potrà accedere a tale qualifica – *che non comporta nuove o diverse funzioni ulteriori rispetto all'insegnamento* – un contingente di docenti comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici sino al 2036.

[**ARTICOLO 39**] La norma introduce misure di semplificazione normativa per l'accelerazione dei programmi di edilizia universitaria, in attuazione delle misure straordinarie previste dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari.

## **8. CAPO VII, Articoli 40-41 – Disposizioni in materia di Giustizia**

## **9. CAPO VIII, Articoli 42-44 – Disposizioni finanziarie e finali**

*Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua*